



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 30/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore venti, presso la sala del Consiglio Comunale "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"- Piazza Eroi della Libertà,1 - San Venanzio di Galliera, si è adunato oggi il Consiglio Comunale in seduta di prima Convocazione, nelle persone dei Sigg.

ZANNI STEFANO	P	GUALANDI VALERIO	P
BACCILIERI DIEGO	P	PIVA FEDERICO	P
VENTURA GIULIA	P	BARTILUCCI ROCCO	P
LOSCALZO CARMELA	P	GIOFRE' ROSALBA	P
MONTEVECCHI LINDA	P		
TADDIA NICHOLAS	P		
AMIDEI MARA	P		
TASSINARI MARIA	P		
MANFERDINI FRANCESCO	P		

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Galliera Zanni Stefano.

Sono presenti gli Assessori esterni: **SABATTINI UMBERTO.**

Assiste il Segretario Generale Dott. Fausto Mazza.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del vigente Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 6 del 06/04/2020, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza, sono presenti in Municipio il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e l'Assessore esterno sono presenti in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, abolisce l'Imposta Comunale Unica (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la stessa Legge 160/2019 sopra richiamata, disciplina *ex novo* l'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1;

Considerato che in materia di aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU, la Legge n. 160 del 2019 all'articolo 1, ai commi da 748 a 754 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota base pari allo 0,50 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 748**);
- aliquota base dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (**comma 750**);
- aliquota dello 0,10 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 751**);
- aliquota dello 0,76 per cento per i terreni agricoli, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 752**);
- aliquota dello 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato), i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento (**comma 753**);
- aliquota base pari allo 0,86 per cento per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, i comuni, con deliberazione del

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (**comma 754**);

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di Euro. 200,00 (**comma 749**), riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visto:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che, a decorrere dall'anno 2021, prevede, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della stessa Legge n. 160 del 2019 secondo il quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha chiarito quanto segue: “... *la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ... in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto ...*”;

Rilevato che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è stato ancora emanato, alla data odierna, pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Visto il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – “NUOVA” IMU 2020, in vigore dall'anno 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2020;

Visto che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31/07/2020 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020;
- con la sopra richiamata deliberazione il Comune di Galliera, per l'anno 2020 ha applicato le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**0,60 per cento**
Abitazione principale categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze.....**Esclusa IMU**
Fabbricati rurali ad uso strumentale.....**0,00 per cento**
(ZERO)

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**0,00 per cento**
(ZERO)

Immobili locati a canone concordato e relative pertinenze	0,50 per cento (Legge 431/1998, Art. 2, comma 3)
Abitazioni e relative pertinenze in comodato a parenti di primo grado	0,50 per cento
Terreni agricoli.....	1,00 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato).....	1,06 per cento
Tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti.....	1,06 per cento
Detrazione per abitazione principale (per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).....	200,00 Euro

Dato atto, inoltre, che il Comune di Galliera, per gli anni d'imposta fino al 2019, non si è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota TASI fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, e di conseguenza è esclusa la possibilità di aumentare ulteriormente l'aliquota massima IMU con una maggiorazione fino allo 0,08 per cento, ciò che è consentito esclusivamente se la suddetta maggiorazione era applicata per l'anno 2015, e confermata con apposita deliberazione fino all'anno 2019;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto

- del gettito IMU effettivo incassato nell'anno 2020 da parte dell'Ente,
- della quota di gettito dell'imposta che fin dal 2013 è di competenza dello Stato, al quale è riservato il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, Legge n. 160/2019);

Considerato che nel corso dell'anno 2020

- sono intervenute modifiche normative con riguardo ad alcune fattispecie impositive, sottratte all'applicazione dell'imposta per effetto di norma di interpretazione autentica riguardante il settore agricolo, e in particolare con riguardo al trattamento dei coadiuvanti agricoli, dei pensionati da agricoltura e dei soci di società agricole di persone, con prevedibili riduzioni di gettito,
- in aggiunta alle esenzioni già disciplinate dal cosiddetto "Decreto Agosto", per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sono in corso di valutazione possibili esoneri dal pagamento dell'IMU nel 2021 per le categorie maggiormente colpite dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19, per effetto di un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 in discussione alla commissione Bilancio della Camera, che ipotizza appunto l'esenzione per bar, ristoranti, alberghi e altre categorie in difficoltà, penalizzate dalle restrizioni e chiusure adottate per arginare il diffondersi dei contagi;

Tenuto conto della stima di gettito iscritta nel bilancio di previsione per il 2021, elaborata dal comune sulla base delle banche dati IMU e catastali nonché della composizione e delle caratteristiche del patrimonio immobiliare esistente sul territorio comunale;

Ritenuto che in base alla sopra richiamata stima di gettito, dell'Imposta di competenza comunale, sia possibile soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente, necessario per garantire gli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi comunali, mantenendo le detrazioni di legge stabilite per l'abitazione principale e articolando le aliquote entro gli intervalli minimi e massimi consentiti come illustrato di seguito, confermando la diversificazione per tipologia di immobili e modificando la misura delle aliquote, rispetto a quanto applicato fino al 2020, come indicato di seguito:

- 1) aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, pari allo *0,60 per cento*;
- 2) aliquota pari a *0,025 per cento* per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3) aliquota pari allo *0,92 per cento* per le abitazioni locate a canone concordato e relative pertinenze (Legge 431/1998, Art. 2, comma 3);
- 4) aliquota pari allo *0,78 per cento* per le abitazioni (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), concesse dal soggetto passivo dell'imposta in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- 5) aliquota pari all' *1,06 per cento* per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari all' *1,06 per cento* per tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti.

Visti:

- l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) dello stesso D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), come convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 106, comma 3-bis stabilisce “ ... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'*articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000* è differito al 31 gennaio 2021”;

Vista la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53, comma 16 in merito al termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi da 738 a 783;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), art. 138;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Udite la relazione e la successiva replica dell’Assessore al Bilancio Baccilieri, riportate nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi del Consigliere Bartilucci e del Sindaco Presidente, riportati nel verbale di seduta;

Con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Galliera Migliore: Consiglieri Gualandi, Piva, Bartilucci, Giofrè), espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2021:

Tipologia di immobili	Aliquota
<ul style="list-style-type: none">• Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	<i>0,60 per cento</i>
<ul style="list-style-type: none">• Abitazione principale categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze.	<i>Esclusa IMU</i>
<ul style="list-style-type: none">• Fabbricati rurali ad uso strumentale.	<i>0,025 per cento</i>
<ul style="list-style-type: none">• Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	<i>0,00 per cento (ZERO)</i>
<ul style="list-style-type: none">• Abitazioni locate a canone concordato e relative pertinenze (Legge	<i>0,92 per cento</i>

<p>431/1998, Art. 2, comma 3). L'aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente. Il soggetto interessato deve comunicare la sussistenza delle condizioni richieste per fruire dell'agevolazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come disciplinata dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal proprietario, o titolare di altro diritto reale sugli immobili, da presentare entro il termine della dichiarazione di variazione annuale in quanto assimilata, a tutti gli effetti, alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 1, comma 769, della Legge 27/12/2020, n. 160.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazioni (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), concesse dal soggetto passivo dell'imposta in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il soggetto interessato deve comunicare la sussistenza delle condizioni richieste per fruire dell'agevolazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come disciplinata dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, e dall'occupante, dalla quale risulta il grado di parentela fra gli stessi, da presentare entro il termine della dichiarazione di variazione annuale in quanto assimilata, alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 1, comma 769, della Legge 27/12/2020, n. 160. 	<p>0,78 per cento</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Terreni agricoli. 	<p>1,06 per cento</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato). 	<p>1,06 per cento</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti. 	<p>1,06 per cento</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Detrazione per abitazione principale (per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). 	<p>200,00 Euro</p>

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2020;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque

entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

- 5) Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Galliera Migliore: Consiglieri Gualandi, Piva, Bartilucci, Giofrè), espressi per appello nominale, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della corretta contabilizzazione da inserire nel bilancio.



*Comune di Galliera
Provincia di Bologna*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**DELIBERAZIONE N. 58/2020
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 22.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Catia Pirani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 22.12.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Catia Pirani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).